

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Oriella Martorana	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60739** del registro di Segreteria, promosso da:

XXX, nato a XXXX il XXXX, c.f.

XXX, residente in via XXX, 1, rapp.to e difeso

unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Paolo Bonaiuti, (c.f.

BNTPLA66B05C745M pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e

Susanna Chiabotto (c.f. CHBSNN64S45L219T, posta elettronica certificata:

susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in

Roma presso lo studio dei predetti difensori, alla via Riccardo Grazioli Lante,

n. 16, in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado valido anche per

l'atto di appello;

-appellante-

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciriaco De Gallo 21, in persona del legale rappresentante pro tempore e ivi domiciliato, nonché elettivamente domiciliato presso l'avvocatura regionale INPS, avv. Ilaria De Leonardis, in Bari, via Putignani 108; non costituito;

-appellato-

avverso

la sentenza n. 195/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, depositata in data 10 marzo 2022;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza dell'8 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Pellegrino Lucia, data per letta la relazione, assenti le parti;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 195/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia rigettava il ricorso, proposto da XXX, ex dipendente della Polizia di Stato, in congedo dal 30.09.2010, volto alla (ri)liquidazione del trattamento pensionistico, mediante l'attribuzione della indennità integrativa speciale (di seguito IIS) in misura intera e separata sulla pensione e sulla tredicesima mensilità in quota A; condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Inps, liquidate in euro 526,00. In base all'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la sentenza di primo grado assumeva che l'indennità integrativa speciale è stata inclusa, a decorrere dal 1° gennaio 1995, tra le voci stipendiali nella base pensionabile, scontando la valorizzazione in pensione nel limite massimo dell'80 per cento.

La sentenza di primo grado assumeva che già dalla data del 1° gennaio 1995 l'indennità integrativa speciale non poteva essere considerata come emolumento accessorio da conteggiare separatamente, come previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973 e che la stessa andava inserita nelle voci retributive, partecipando del limite massimo di valorizzazione in pensione in misura pari all'80 per cento, stabilito per i dipendenti civili dall'art. 44 del DPR 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati dall'art. 54 stesso TU.

2. Con atto di appello del 27.4.2023 il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, in combinato disposto con l'art. 15 della legge n. 724/1994 e dell'art. 1 della legge n. 335/1995, nonché i vizi di omessa e/o apparente motivazione della sentenza e di falsa ed errata applicazione dell'art. 31 comma 3 del c.g.c. in relazione alla condanna alle spese. In sostanza, il ricorrente lamentava la mancata integrale corresponsione dell'indennità integrativa speciale, rivendicando la corresponsione della stessa in misura intera e separata, in rapporto all'aliquota maturata al 31/12/1992, al 31/12/1994 ed al 31/12/1995, a fronte del computo operato dall'Inps nei limiti dell'80 per cento, alla stregua di voce stipendiale. In sintesi, sosteneva che l'indennità integrativa speciale avrebbe conservato i caratteri propri dell'accessorietà sino all'introduzione della legge n. 724/1994, con conseguente diritto alla corresponsione di tale indennità in misura integrale e separata fino al 1992 o al 1994, in quanto le disposizioni della legge n. 335/1995 imporrebbero l'applicabilità della disciplina previgente per il computo delle anzianità maturate in precedenza, con la conseguenza che l'indennità in questione avrebbe dovuto essere determinata in misura separata ed intera alla luce dell'art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995, non essendo,

peraltro, intervenuta alcuna abrogazione della legge n. 324/1959, del d.P.R. n. 1092/1973 e della legge n. 503/1992 e dovendosi considerare che le modifiche previste dall'art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994 potrebbero incidere solo per l'epoca successiva.

In conclusione, il ricorrente chiedeva l'accoglimento dell'atto di gravame con il conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione con attribuzione integrale della indennità integrativa speciale in quota A; in via subordinata, di rimettere gli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c.; sempre in subordine, chiedeva la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese processuali per il capo relativo alla condanna alle spese mediante applicazione della compensazione delle spese ovvero una riduzione significativa dell'importo.

3. All'udienza del 19.3.2025 il Presidente, constatata l'assenza dei difensori di parte appellante, ai sensi dell'art. 196 c.g.c. rinviava il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025.

4. All'odierna udienza il Presidente prendeva atto dell'assenza delle parti.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello va dichiarato improcedibile.

1. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio era stata fissata per l'udienza del 19 marzo 2025.

Constatata l'assenza dell'appellante, veniva disposto il rinvio della discussione della causa, debitamente comunicato dalla Segreteria di questa Sezione, alla data dell'8 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.

Pervenuto il giudizio all'odierna pubblica udienza, nuovamente è stata

constatata l'assenza di parte appellante.

Il Collegio, atteso il chiaro tenore di cui all'art.196 c.g.c.ai sensi del quale *“Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”* deve dichiarare l'improcedibilità del giudizio de quo.

Nulla per le spese, stante l'assenza di costituzione di parte appellata.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 196 c.g.c

DICHIARA L'IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO

n.60739 e, per l'effetto, conferma l'appellata sentenza n.195/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, depositata in data 10 marzo 2022;

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Flavia D'Oro

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 14/10/2025

Il dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

14/10/2025
Depositato in Segreteria il

Il dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

14/10/2025
Roma,

Il dirigente

f.to digitalmente